

RESOCONTO STENOGRAFICO

339ª SEDUTA

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE	Pag.		
Commissioni legislative permanenti			
(Comunicazione di richiesta di parere)	2		
(Comunicazione di assenze e sostituzioni)	2		
Corte Costituzionale			
(Comunicazione di sentenza)	2		
Disegni di legge			
(Annunzio di presentazione)	2		
(Comunicazione di invio alle competenti commissioni legislative)	2		
«Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio» (1112-III stralcio/A)			
(Seguito della discussione):			
PRESIDENTE.	8, 24, 27		
NICOLOSI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	10, 17, 18 20, 22, 26, 27		
SANZARELLO, <i>presidente della Commissione e relatore</i>	8		
PIRO (I Democratici)	10, 11, 17, 19		
ALFANO (FI)	20, 21		
ZANNA (DS)	21		
VIRZÌ (AN)	21		
TRICOLI (AN)	23		
Ordini del giorno			
(Annunzio nn. 586-587-601-602-604 607-608)	27, 28, 29, 30		
(Apposizione di firma al 608):			
ZANNA (DS)	33		
(Votazioni):			
		PRESIDENTE.	32, 33
		(Discussione n. 602):	
		CUFFARO, <i>assessore per l'agricoltura e le foreste</i>	33
		NICOLOSI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	33
		(Discussione n. 607):	
		ZANNA (DS)	33
		NICOLOSI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	33
		«Proroga cambiali agrarie» (1100 - 1171 I stralcio/A):	
		(Richiesta di prelievo e seguito della discussione):	
		PRESIDENTE.	34, 35
		FLERES, <i>presidente della Commissione</i>	34, 37
		CUFFARO, <i>assessore per l'agricoltura e le foreste</i>	36, 38
		Ordini del giorno	
		(Annunzio nn. 606 e 609 e votazioni)	
		PRESIDENTE.	38, 39, 40
		Interpellanza	
		(Annunzio)	7
		Interrogazioni	
		(Annunzio)	3
		Mozione	
		(Annunzio)	8
		(Comunicazione di mozione superata)	41
		Sull'ordine dei lavori	
		PRESIDENTE.	34, 35
		FLERES (FI)	34
		ZANNA (DS)	34
		LEANZA, <i>presidente della Regione</i>	35
		COSTA (CCD)	35

La seduta è aperta alle ore 18.40.

LO CERTO *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, riguardante l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali» (1179), dall'onorevole Castiglione, in data 30 novembre 2000;

«Finanziamento all'Associazione culturale teatrale "Centro ricerche sul teatro popolare Giuseppe Schiera"» (1180), dagli onorevoli Tricoli, Stancanelli, Briguglio, Catanoso, La Grua, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, in data 30 novembre 2000;

«Interventi per l'organizzazione, la promozione e la gestione della manifestazione sportiva "Windsurf World Festival"» (1181), dagli onorevoli Mele, Pezzino, Piro, Lo Certo, Pantuso, Ortisi, in data 30 novembre 2000.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 83, lettera b), del Regolamento interno, che i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle competenti Commissioni legislative:

«AFFARI ISTITUZIONALI» (I)

«Norme per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato da tutto il personale successivamente inquadrato ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39» (1176);

«ATTIVITÀ PRODUTTIVE» (III)

«Proroga del pagamento delle cambiali agrarie e provvedimenti urgenti in favore degli agrumicoltori» (1172);

«AMBIENTE E TERRITORIO» (IV)

«Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante norme in materia forestale e di tutela della vegetazione» (1174);

«CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO» (V)

«Contributo al Comitato regionale della Lega italiana "Federation International des Droits de l'Homme" con sede in Catania ed al Comitato regionale di "Amnesty International" con sede in Palermo" (1173);

«Interventi ulteriori per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino» (1175); inviati in data 29 novembre 2000.

Comunicazione di richiesta di parere

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno, la seguente richiesta di parere pervenuta dal Governo ed assegnata alla competente Commissione legislativa:

«ATTIVITÀ PRODUTTIVE» (III)

«Modifica al Piano olivicolo regionale» (343) pervenuta in data 21 novembre 2000, trasmessa in data 29 novembre 2000.

Comunicazione di assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative

PRESIDENTE. Comunico le assenze e le sostituzioni alla riunione della Commissione legislativa del 30 novembre 2000:

«BILANCIO E FINANZE» (II)

- Assenze:

Riunione del 30 novembre 2000: Manzullo, Petrotta, Speziale.

Comunicazione di sentenza della Corte Costituzionale

PRESIDENTE. Comunico che, con sentenza

n. 516/2000, la Corte Costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale», promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai numeri 66, 67, 68, 69 e 70 del registro ordinanze 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensione ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

LO CERTO, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che la chiusura degli sportelli commerciali dell'ENEL nei Comuni di Palagonia e Mascalucia ha creato notevoli disservizi;

considerato che, al costo sociale registrato a causa di tali provvedimenti di chiusura, deve aggiungersi anche il conseguente problema della disoccupazione;

ritenuto pertanto che il perdurare di tale situazione non possa ulteriormente essere tollerato;

per sapere quali siano le iniziative che il Governo della Regione intende avviare per consentire la riapertura degli sportelli commerciali dell'ENEL nei comuni di Mascalucia e Palagonia (CT)». (4175)

FLERES

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

nella GURS n. 42 del 15 settembre 2000 è stato pubblicato il decreto 12 luglio 2000 a firma del-

l'ex Assessore per la sanità, onorevole Lo Monte, concernente "Norme per garantire e promuovere il migliore andamento dell'attività sportiva e dei servizi di medicina dello sport in Sicilia";

tale decreto risulta essere stato tempestivamente impugnato dall'AIOP davanti al Tribunale amministrativo regionale di Palermo per palesi e vistosi motivi di illegittimità, in quanto con tale decreto si sarebbe violata la riserva di legge in materia di attività sanitarie (artt. 32 e 117 della Costituzione e art. 17 dello Statuto regionale) e di autorizzazioni amministrative (art. 41 della Costituzione) nonché l'art. 14 della legge n. 833 del 1978;

considerato che il citato decreto appare ulteriormente illegittimo anche sotto il profilo regolamentare, trattandosi di una materia (la medicina dello sport) che è disciplinata da apposita normativa nazionale (leggi numeri 833 del 1978, 1099 del 1971, 33 del 1980, ecc.), e regionale (leggi regionali numeri 87 del 1980 e 6 del 1981);

atteso che:

la specifica normativa di riferimento è oggetto di un apposito disegno di legge (272/A), già approvato dalla VI Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, che figura all'ordine del giorno della seduta d'Aula n. 336 del 29 novembre 2000;

tale norma è quindi prossima alla sua definitiva approvazione e contiene disposizioni rispetto alle quali la disciplina contenuta nel predetto decreto si pone in contrasto;

per sapere se non intenda provvedere, anche in via di autotutela, alla revoca del citato decreto assessoriale onde evitare i rilevanti problemi applicativi della disciplina in materia». (4179)

CASTIGLIONE

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

LO CERTO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

la Regione siciliana, socio di maggioranza dei CIAPI (Centri Interaziendali per l'Addestramento Professionale Integrato) di Palermo e di Priolo esercita, ai sensi della legge regionale n. 25 del 1976, le sue attribuzioni tramite l'Assessore per il lavoro, nominando gli organi di gestione e di controllo ed assicurando le risorse economiche necessarie per le attività dei Centri attraverso la dotazione del capitolo n. 34108 del bilancio regionale - rubrica lavoro;

tenuto conto che:

i criteri adottati nella gestione dei due Centri da parte dei Presidenti e dei Consigli di amministrazione hanno determinato a Priolo una situazione di grave tensione sfociata nell'occupazione del Centro e nella denuncia sulla stampa di gravi anomalie gestionali;

tali denunce hanno determinato un'ispezione amministrativa - disposta dall'Assessore per il lavoro a seguito dell'approvazione da parte dell'ARS di uno specifico ordine del giorno - e la presentazione di diverse interrogazioni parlamentari (nn. 3300, 3326, 3483, 3907, 3908), ancora in attesa di risposta;

per sapere:

se corrisponda al vero che il Presidente del Consiglio di amministrazione, assieme a due consiglieri e ad una dipendente, abbia di recente effettuato una missione della durata di quattro giorni a Palma di Maiorca;

quali siano le motivazioni, certamente non di esclusiva natura turistica ma legate al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, che avrebbero determinato tale soggiorno all'estero e quali siano - in relazione all'obiettivo istituzionale - le specifiche professionalità e le competenze dei singoli partecipanti al viaggio;

se le SS.LL. non ritengano opportuno, in funzione del ripristino delle condizioni di sana amministrazione e di un proficuo impiego delle risorse regionali, disporre un accurato accertamento sui criteri adottati dai Consigli di amministrazione dei due centri per l'utilizzazione del pubblico denaro che sono chiamati ad amministrare ed a gestire». (4173)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

VIRZÌ - LA GRUA - PIRO
ZANNA - SCALIA - STANCANELLI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che:

nell'estate del 1998 si sono verificati nella Provincia di Siracusa, ed in particolare nel territorio di Noto, numerosi incendi di inaudita violenza e di vastissime proporzioni;

a seguito di detti incendi numerose aziende agricole sono andate completamente distrutte, unitamente ai caseggiati, al bestiame ed alle colture;

il Ministro per la Protezione civile, a seguito di tali eccezionali eventi calamitosi, con ordinanza n. 2822 del 5 agosto 1998, ha disposto l'assegnazione della somma di lire 2 miliardi in favore della Regione siciliana;

la Giunta di Governo con delibera n. 397 del 6.11.1998 ha recepito l'ordinanza ministeriale, assumendosi l'onere dell'amministrazione delle somme stanziare in favore dei danneggiati;

i cittadini di Noto, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Assessorato alla Presidenza, hanno presentato nei termini tutta la documentazione richiesta atta a dimostrare i danni subiti;

fino ad oggi, nonostante le proteste dei cittadini e dell'Amministrazione comunale di Noto, nessun indennizzo è stato corrisposto;

per sapere:

quali siano i motivi che hanno ritardato il pa-

gamento delle indennità dovute ai cittadini del territorio di Noto, fortemente danneggiati dagli incendi dell'estate dell'anno 1998;

quali iniziative intendano adottare al fine di consentire il pagamento in brevi termini di somme "statali" agli aventi diritto». (4174)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

ACCARDO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

l'Istituto Attività Subacquee (IAS) di Palermo opera con successo nel settore della ricerca scientifica archeologica, sia in campo nazionale che in campo internazionale, dimostrando ottime capacità professionali nell'organizzare ed attuare corsi internazionali di archeologia subacquea riservati a studiosi della materia;

l'IAS, durante lo *stage* dei corsi professionali per «operatore tecnico per l'archeologia subacquea» finanziati dal FSE per il triennio '92/'93 - '93/'94 - '94/'95, ha raggiunto concreti risultati formativi per gli operatori che hanno contribuito al recupero di 3.000 reperti di una nave del XII secolo scoperta dall'Istituto a San Vito Lo Capo;

l'Istituto, sotto la direzione della Soprintendenza dei beni culturali di Trapani, ha organizzato con una buona parte dei reperti recuperati, una mostra archeologica del mare e ha realizzato il Museo del mare a San Vito Lo Capo;

in data 16 gennaio 1999 è stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale ammessi al finanziamento FSE;

i progetti presentati dall'IAS non sono risultati tra quelli finanziabili, malgrado l'interesse per l'estrema utilità del progetto al fine della corretta formazione nel settore, espresso dai responsabili del Gruppo Indagine Archeologica Subacquea dell'Assessorato regionale dei beni culturali;

i legali rappresentanti dell'Istituto hanno presentato un ricorso contro la graduatoria formulata dalla Direzione regionale della formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

in data 26 maggio 1999, con nota n. 3295/17F/1/99, il direttore della Formazione professionale comunicava all'IAS che la documentazione del ricorso era già stata esaminata e che i relativi verbali dovevano essere oggetto di ulteriore verifica con particolare riguardo agli eventuali effetti nella graduatoria del Piano;

sono trascorsi quasi due anni dalla presentazione del ricorso e, malgrado gli avvenuti solleciti, non sono state comunicate le risultanze cui è pervenuto il nucleo di valutazione;

per sapere:

per quali motivi il nucleo di valutazione dell'Assessorato non abbia ancora comunicato le decisioni assunte in merito al ricorso formulato e trasmesso dall'Istituto, nonostante i vari solleciti;

se non ritengano opportuno e necessario comunicare in tempi brevi le decisioni assunte da codesto Assessorato in merito al ricorso, per consentire al ricorrente di esaminare tutti gli elementi giustificativi espressi nei verbali dalla commissione preposta alla valutazione dei progetti, in modo da stabilire con chiarezza eventuali responsabilità circa l'esito negativo dell'istanza». (4176)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

PIRO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT), in località Tiritù-Sieri, nei giorni scorsi è letteralmente esplosa una discarica di rifiuti, con la fuoriuscita di un ingente quantitativo di fumi tossici che hanno infestato l'intera zona e hanno

causato un grave nocumento all'intera popolazione residenziale;

nonostante le numerose segnalazioni circa un possibile collasso per saturazione, hanno continuato a usufruire di detta discarica non solo i comuni catanesi limitrofi ma anche quelli della provincia di Messina che, da tempo, scaricano i rifiuti nella suddetta discarica;

si stanno formando numerosi comitati spontanei, composti di personalità e semplici cittadini residenti nelle zone limitrofe alla discarica, per protestare contro l'uso indiscriminato della stessa, sorta in una zona assolutamente inadeguata per la vicinanza al centro abitato, e causa di un inquinamento atmosferico ed ambientale di drammatica rilevanza;

per sapere se non:

ritengano improcrastinabile un intervento atto a limitare l'uso della discarica di Motta Sant'Anastasia solo ai comuni limitrofi;

reputino urgente avviare un'ispezione al fine di valutare l'opportunità di chiudere definitivamente la discarica di Motta Sant'Anastasia, tenuto conto sia della vicinanza al centro abitato che della sua prossima saturazione». (4177)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

STANCANELLI

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

il comune di Isnello, con nota prot. n. 1718 in data 3 marzo 1998, ha rappresentato la situazione di estremo disagio in cui versa la popolazione, che, per effettuare esami di laboratorio è costretta a recarsi quotidianamente presso il presidio ospedaliero di Cefalù;

in seguito alla risposta del direttore del Distretto sanitario alla succitata nota, il Comune ha prontamente attivato tutte le proprie competenze per la messa in funzione del punto prelievi;

il Distretto sanitario, con nota del 5 giugno 2000, ha comunicato l'imminente apertura del punto prelievi e, conseguentemente, la Giunta di Isnello ha impegnato le somme occorrenti per garantire il servizio infermieristico e il personale amministrativo;

il Direttore sanitario, inspiegabilmente, con nota del 7.9.2000, ha comunicato l'impossibilità di esaudire la richiesta del Comune per «sovrappiù» carenze di personale, senza fornire alcuna notizia circa la formale istituzione del servizio né sui tempi di un suo presumibile avvio;

rilevato che:

nonostante le difficoltà oggettive, rimangono preoccupanti le costanti pressioni giunte da alcuni titolari di laboratori di analisi privati affinché non venga attivato il punto prelievi a Isnello;

il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in cui il comportamento del Coordinatore sanitario di Cefalù viene considerato arbitrario, non rispettoso dei doveri d'ufficio e non aderente alle disposizioni di legge in materia;

lo stesso ordine del giorno ha impegnato il sindaco, nel caso di ulteriori inadempienze, ad operare le verifiche legali che ritenesse necessario e a presentare denuncia alla Magistratura per individuare e perseguire eventuali responsabilità;

per sapere se:

siano a conoscenza dei fatti sopra enunciati e quali motivazioni intendano fornire rispetto all'atteggiamento tenuto dal Coordinatore sanitario di Cefalù;

non ritengano necessario prendere le opportune misure allo scopo di chiarire la vicenda e consentire in tempi rapidi l'attivazione del punto prelievi ematici presso il comune di Isnello». (4178)

FORGIONE

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata.

LO CERTO, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

la società Platani-Rossino s.r.l. ha eseguito in contrada Margimuto a S. Stefano Quisquina (AG), dei lavori di trivellazione con lo scopo di estrarre e commercializzare acqua oligominerale;

tali lavori ricadono in una zona vicina agli omonimi pozzi che, negli anni settanta, furono chiusi per la loro interferenza con la sorgente Capo-Favara, unica e sempre più esigua fonte di approvvigionamento per la comunità locale;

dalla relazione geologica, prodotta dal dott. Francesco Paolo Martorana, si evince l'impraticabilità di ogni ulteriore emungimento a carico della falda in questione, poiché ciò comporterebbe il rischio di danneggiare le strutture gestionali della falda stessa;

una nota dell'EAS del 4 agosto 2000 indirizzata al Comune in oggetto ha evidenziato che un eventuale emungimento dal pozzo dove sono stati eseguiti i lavori della ditta Platani-Rossino "andrebbe a sfruttare le riserve idriche del complesso acquifero con riflessi pregiudizievoli per l'approvvigionamento idropotabile del Comune";

rilevato che:

a S. Stefano Quisquina si tenta di scoraggiare i cittadini dall'attuare qualunque azione in difesa dell'acqua e dall'opporvi a scelte che minacciano di dare il colpo di grazia ad una delle poche ed importanti riserve idriche dell'Isola, la cui integrità è a rischio come testimoniato da dettagliati studi geologici;

nessuna delle motivazioni tecniche a tutela del bacino acquifero di S. Stefano Quisquina è stata fino ad oggi valutata dagli interlocutori istituzionali e politici chiamati a vigilare sulla vicenda;

non ci sono mai state relazioni autorevoli che confutassero gli studi in possesso dal Comune;

considerato che:

il bacino imbrifero che alimenta la sorgente "Capo Favara" è interessato non solo dalle attività estrattive disposte dalla società Platani-Rossino s.r.l. in contrada Margimuto, ma anche da quelle previste dal Commissario straordinario delle acque, onorevole assessore Vincenzo Lo Giudice, in contrada "Monnafarina" nel territorio di Castronovo di Sicilia;

il Comune di S. Stefano Quisquina e tutti gli altri Comuni interessati da simili scelte devono essere tutelati dai possibili danni che tali attività estrattive possono arrecare al bacino acquifero e all'approvvigionamento idrico di tutto il territorio di S. Stefano Quisquina e delle popolazioni interessate;

ritenuto che:

occorre immediatamente fare chiarezza e ripristinare la legalità, a partire dalle accuse inquietanti mosse in questi giorni dalla società "Platani-Rossino s.r.l." che gravano sui cittadini e sul loro diritto di usufruire di una risorsa primaria che appartiene a tutti e che non può essere lasciata alla speculazione dei privati;

ormai da troppo tempo è stata denunciata l'inadempienza del vicecommissario per il superamento dell'emergenza idrica, mentre siamo di fronte ad una situazione in cui alla palese incapacità di affrontare la drammatica carenza idrica, si contrappone lo sviluppo di un fiorente mercato illecito dell'acqua, senza alcun intervento concreto che riesca a realizzare un vero cambiamento;

per conoscere:

se non ritenga necessario acquisire tutti gli atti relativi alla vicenda, fin qui esposta, dei lavori di trivellazione eseguiti dalla Società Platani-Rossino s.r.l.;

quali misure intenda adottare al fine di tutelare la cittadinanza del Comune in oggetto ed il terri-

torio in esso ricadente, nei confronti di qualunque forma di speculazione privata finalizzata ad utilizzare una risorsa primaria come l'acqua». (425)

VELLA

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia respinto la interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, la interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

LO CERTO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che la chiusura degli sportelli commerciali dell'ENEL, nei Comuni di Palagonia e Mascalucia, ha creato notevoli disservizi;

considerato che al costo sociale provocato da tali provvedimenti di chiusura deve aggiungersi anche il conseguente problema della disoccupazione;

ritenuto, pertanto, che il perdurare di tale situazione non possa ulteriormente essere tollerato,

impegna il Governo della Regione

ad attivarsi affinché vengano riaperte le sedi ENEL di Palagonia e Mascalucia, al fine di tutelare gli interessi dei cittadini ed il loro diritto di disporre di servizi efficienti sul territorio». (484)

FLERES - CROCE - BENINATI - ACCARDO

PRESIDENTE. Avverto che la mozione testè annunciata sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio» (1112-III stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio» (1112-III stralcio/A), posto al numero 1).

Invito i componenti la II Commissione legislativa «Bilancio» a prendere posto nell'apposito banco.

Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso in fase di votazione dell'emendamento 38.26 del Governo relativo alla Rubrica Turismo.

Ne do lettura:

«Alla tabella B sono apportate le seguenti variazioni: Turismo - Titolo II

Capitolo 87005 + 643 milioni».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 38.34:

«Articolo 1 bis - "Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1996 di contributi per gli interventi previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 18 del 1987 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 500 milioni" capitolo 21257 codice 1001».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni sono accantonati l'articolo 38 e i relativi emendamenti 38.13 e 38.24.

Si passa quindi all'articolo 39. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, segretario:

«Articolo 39

Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali

1. È autorizzata, nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio con decreti assessoriali ed in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8:

Capitoli	Milioni di lire
1119	270
1120	6
1135	20
1140	13

2. All'onere di lire 309 milioni previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 40. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, segretario:

«Articolo 40

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "D"».

Sospendo l'esame dell'articolo 40 per passare alla Tabella D.

Ne do lettura.

VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AZIENDA FORESTE DEMANIALI		
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI		
Capitoli	DENOMINAZIONE	Variazioni
1119	Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ecc.	270
1120	Spese per la prevenzione e la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza.	6
1135	Spese per opere manutentorie degli impianti boschivi e per la prevenzione degli incendi nei terreni, ecc.	20
1140	Spese di esercizio delle aree attrezzate e dei sentieri costituiti per l'uso controllato dei boschi.	13
1603	Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché per la riassegnazione di residui, ecc.	- 309
Totale variazioni - Titolo 01		0

(Milioni di Lire)

La pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Pongo in votazione l'articolo 40. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 41. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 41

Trasporto ordini di accreditamento

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento riguardanti sia spese correnti che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, non sono trasportati all'esercizio successivo.

2. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio 2000 a norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento di cui al precedente comma possono essere rimesse nell'esercizio 2001 con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo corrispondenti a quelli di provenienza.

3. Per l'esercizio 2000 non possono essere emessi ordini di accreditamento oltre il termine del 30 novembre».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 41.1:

«Al comma 3 sostituire le parole "del 30 novembre" con le parole "dell'11 dicembre"».

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, già il termine del 30 novembre indicato nell'articolo viene ritenuto dagli uffici un termine troppo lontano rispetto alla possibilità operativa, per cui un ulteriore spostamento della data non appare congruo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che siamo passati dal venerdì al lunedì, potremmo anche stabilire il termine del 14 dicembre; però il problema è che non si potrà procedere in ogni caso al pagamento di quanto sarà stabilito, di quanto sarà richiesto attraverso questi ordini di accreditamento.

Ci si può impegnare sulla competenza, poi si pagherà a gennaio prossimo, perché ormai gli uffici e la Cassa regionale non riusciranno più a dar corso agli ordini di accreditamento emessi entro l'11 dicembre.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in effetti, si è creato un piccolo ingorgo perché la dizione originale dell'articolo prevedeva che per l'esercizio 2000 non si potevano emettere ordini di accreditamento oltre il termine del 30 novembre, già trascorso.

Il Governo aveva presentato un emendamento per spostare in avanti questo termine all'11 dicembre, ma anch'esso – considerato che oggi è il 4 dicembre e che la legge, anche quando l'approvassimo con il voto finale stasera, sicuramente non entrerà in vigore prima dell'11 dicembre – rischia di essere inutile.

Tuttavia, onorevole Assessore, poiché i primi due articoli prevedono una disciplina transitoria speciale che fa sì che gli ordini di accreditamento non abbiano più valore, in realtà, trascorso il 31 dicembre, mi chiedo se alla fine non sia assolutamente inutile perfino questo spostamento all'11 dicembre, visto che difficilmente, poi, dall'11 al 31 dicembre questi ordini di accreditamento potranno esplicare degli effetti. Pertanto, lo potremmo lasciare così com'è.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, mantiene l'emendamento?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 41.1.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 42. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 42
Impegni di spesa

1. Gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, lettere a), b) e c) della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data del 31 dicembre 2000, non sussistono obbligazioni giuridicamente perfezionate costituiscono economie di spesa».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 43. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 43
*Modifiche agli articoli 4 e 16
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

«Alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione sono altresì posti la Segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione; tali uffici esclusivamente costituiscono il novero degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione».

2. A far data dalla costituzione degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così come modificato dal presente articolo, all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 della medesima legge regionale n. 10 del 2000 le parole «Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione» sono soppresse».

Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Battaglia, Zago, Oddo e Monaco:

emendamento 43.2:
«L'articolo è soppresso».

– dal Governo:
emendamento 43.1:
«Aggiungere il seguente comma:

«3. All'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2 bis. I benefici di cui al precedente comma 2 sono estesi agli impiegati, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

2 ter. I dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al comma precedente possono presentare domanda per accedere al pensionamento entro il termine perentorio di mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Dichiaro improponibile l'articolo 43. Pertanto, gli emendamenti 43.2 e 43.1 sono superati.

Si passa all'articolo 44.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 44
Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, sopprimere le parole "e di controllo"».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti soppressivi:

- dall'onorevole Piro:

emendamento 44.18:
«L'articolo è soppresso».

- dagli onorevoli Battaglia, Oddo, Monaco, Pignataro e Zago:

emendamento 44.17:
«L'articolo è soppresso».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento soppressivo perché, innanzitutto, ritengo che questo articolo - che è ordinamentale - non abbia alcuna attinenza con il tema delle variazioni di bilancio; è una norma sostanziale che non ha neanche un aggancio finanziario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro improponibile l'articolo 44.

Pertanto, gli emendamenti 44.18 e 44.17 sono superati.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti-articoli aggiuntivi:

- dal Governo:

emendamento 44.1:
«È aggiunto il seguente articolo:

«Mutui per l'acquisto di alloggi di edilizia pubblica

1. Agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge

regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dallo stesso articolo si applicano, al fine della determinazione del plesso degli alloggi e di ogni altra modalità di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione delle graduatorie, se più favorevoli»»;

emendamento 44.2:

«È aggiunto il seguente articolo:

«1. L'articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

1. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale ed il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dall'1 gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l'attuale contabilità finanziaria.

2. L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002»»;

emendamento 44.3:

«È aggiunto il seguente articolo:

«1. Gli istituti autonomi case popolari (II.AA.CC.PP.) possono procedere alla liquidazione e determinazione dei canoni di ERP ed alla loro riscossione, comprese le morosità arretrate, nonché ad ogni relativo accertamento, anche utilizzando i dati forniti dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine alle rendite e redditi risultanti in catasto e loro determinazione provvisoria ed in ordine ai redditi dei conduttori o assegnatari, applicando le stesse procedure riguardanti le imposte, tasse e contributi comunali.

2. Gli II.AA.CC.PP. potranno scegliere che i canoni vengano versati mediante pagamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ove ha sede ogni istituto ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a lire 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento il concessionario invia ai conduttori o assegnatari moduli prestampati per il versamento.

3. I canoni pretesi dagli II.AA.CC.PP. ed eventuali interessi, se non versati entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di determinazione, sono riscossi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni e secondo le altre successive norme applicabili per la riscossione coattiva delle imposte, tasse e tributi comunali.

4. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo con sottoscrizione del presidente dell'IACP o del direttore generale o delegato non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di determinazione è stato notificato al conduttore o assegnatario, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il termine di prescrizione.

5. Resta ferma la facoltà degli II.AA.CC.PP. di applicare le procedure di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed ogni altra relativa»»;

emendamento 44.4:

«È aggiunto il seguente articolo:

“1. Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 e dei correlati decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, non può essere inferiore a lire 100.000 mensili”»;

emendamento 44.23:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Le disposizioni di cui al comma 4 della legge regionale 31 agosto 1996, n. 16, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001”»;

emendamento 44.24:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. In deroga al disposto di cui all'articolo 29 del comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il contributo previsto dall'articolo 2, primo comma della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni viene rideterminato, per il biennio 2001/2002, nella stessa misura fissata con il primo comma della legge regionale n. 106 del 1977 e successive modifiche”»;

emendamento 44.25:

«Aggiungere il seguente articolo:

“1. Il fondo di rotazione dell'ESA di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 1959 e successive integrazioni e modifiche, è autorizzato a stipulare con istituti bancari o società di servizi, un'apposita convenzione per la gestione dei servizi propri di istituto, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le foreste”»;

emendamento 44.26:

«Aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 in tema di legittimazione di terre comunali di uso civico e nuove norme in materia di liquidazione degli usi civici su terre private

1. All'articolo 26 comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente periodo: “in questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

“2. La legittimazione può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;

b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.

La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici”.

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione e diarie artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazioni da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 non trovano applicazione nella Regione siciliana, la liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6 lettere a) e b) dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.

5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a) o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultradecennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge procederanno a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno

1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5»;

emendamento 43.3:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. Nel novero degli organi collegiali che ai sensi dell'articolo 68, commi 7 e 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono stati oggetto di atti positivi della Giunta regionale, rientrano anche i seguenti:

a) Comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 50 così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 19;

c) Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali, di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27;

d) Osservatorio regionale sul volontariato, di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;

e) Comitato di gestione dei fondi speciali per il volontariato costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) Comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

g) Commissioni provinciali dell'artigianato, e di cui all'articolo 10 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3”»;

emendamento 43.4:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

Articolo ...

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. Il termine 'organismi collegiali' di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 deve intendersi riferito ad organismi interni”»;

emendamento 44.35 bis:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. I comuni e le province sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, se destinatari di finanziamenti o contributi regionali, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento di concessione, nonché ad assumere impegno per l'utilizzo dei medesimi”».

– dagli onorevoli Giannopolo, Speziale, Pignataro e Oddo:

emendamento 44.19 di identico contenuto dell'emendamento 44.26:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

Articolo...

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 in tema di legittimazione di terre comunali di uso civico e nuove norme in materia di liquidazione degli usi civici su terre private

1. All'articolo 26 comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente periodo: “in questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

“2. La legittimazione può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;

b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultradecennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.

La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici».

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano ac-

quisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione e diarie artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazioni da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 non trovano applicazione nella Regione siciliana, la liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6 lettere a) e b) dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.

5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a) o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultradecennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge procederanno a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5».

– dagli onorevoli Tricoli e Stancanelli:

emendamento 44.28:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. All'articolo 26 comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente periodo: ‘in questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766’.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

‘2. La legittimazione può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

- a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
- b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultradecennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.

2 bis. La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici’.

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla medesima data del 31 dicembre 1997, destinazione e diarie artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazioni da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. I canoni derivanti da legittimazione adottati fino al 31 dicembre 1997 vengono equiparati a quelli previsti al comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 con provvedimento del consiglio comunale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge’».

– dagli onorevoli La Grua e Stancanelli:

emendamento 44.21:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

Articolo...

Interpretazione autentica del comma 15, articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. La disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 45 della legge 7 marzo 1977, n. 6, successivamente prorogata per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 dall'articolo 11, comma 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, per il biennio 2000-2002 dall'articolo 13, comma 10, della

legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, va interpretata nel senso che per gli anni 1998 e 1999 e per il biennio 2000-2002 la maggiorazione relativa alla legge speciale sul centro storico di Ibla (art. 18 della legge regionale n. 61 del 1981) è pari all'importo determinato per l'anno 1996 e cioè lire 8.236.480.000’».

– dagli onorevoli Virzì, La Grua e Fleres:

emendamento 44.13:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

‘1. Al personale dipendente dei CIAPI si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2000 ed il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali’».

– dagli onorevoli Virzì, La Grua, Stancanelli e Battaglia:

emendamento 44.14:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è aggiunto il seguente periodo: “ha altresì diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo il personale ad esaurimento inquadrato nei ruoli della scuola materna regionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 e 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, che abbia i requisiti di anzianità previsti nella legge regionale n. 2 del 1962 tenendo conto di tutti i servizi riscattati, riscattabili e comunque ricongiungibili anche ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29”».

– dagli onorevoli Scalia, Stancanelli e Tricoli:

emendamento 44.31:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

‘1. Fermo restando lo stanziamento disposto dalla legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 per risarcimento danni il termine per l'inoltro delle istanze di cui all'articolo 5, comma 15 è prorogato di mesi due’».

– dall'onorevole Vella:

emendamento 21.1:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991 pubblicato nella GURS, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, hanno diritto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione ai benefici costruttivi.

2. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa verifica, da effettuarsi nel libro dei soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi 'soci prenotatari e riservatari' prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati, è autorizzato ad inserire in calce, nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorità determinato dalla data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che avranno avanzato le istanze di che trattasi”».

– dagli onorevoli Zago, Battaglia, Pignataro e Cipriani:

emendamento 44.30:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. All'articolo della legge regionale 3 novembre 1944, n. 43 sono aggiunti i seguenti commi: 'hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 della legge n. 560 del 1993 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un anno;

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge nella misura del 100 per cento del loro numero;

a modifica del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 27 della legge regionale

8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 5 gennaio 1999 n. 4, e dall'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 2001”».

Dichiaro improponibile l'emendamento 44.1 del Governo.

Si passa all'emendamento 44.2 del Governo.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento riguarda il criterio della contabilità economico-patrimoniale che devono seguire le aziende, peraltro già stabilito per legge. Questo nuovo regime dovrebbe entrare in vigore con l'esercizio finanziario 2001 e dovrebbe fissare i criteri per la contabilità analitica dei centri di costo, ma pare che le aziende sanitarie ancora non siano pronte per questo. Pertanto, noi avvieremmo così un doppio binario: per un verso, si consente eventualmente di mantenere in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l'attuale contabilità finanziaria, e però si avvia contemporaneamente, per quelle aziende che riescono a farlo, la nuova regolamentazione secondo le norme indicate nell'emendamento.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, questo nuovo sistema di contabilità è voluto dalla legge nazionale n. 502 del 1992, peraltro legge abbastanza «antica» che ha subito alcune proroghe dovendo questo sistema entrare necessariamente in vigore il 1° gennaio 2001 con la legge finanziaria di quest'anno. Per tale motivo è stata prevista l'ulteriore proroga, questa volta resasi necessaria perché le aziende non sono ancora pronte, facendo in modo, quindi, che il sistema entri in vigore appunto il 1° gennaio 2001.

Al contrario di quanto avveniva nel passato, allorquando la composizione dei bilanci e del sistema di contabilità delle aziende sanitarie era

lasciata alla spontaneità delle aziende stesse, stavolta con questa piccola rivoluzione sollecitata dagli stessi manager delle Asl è stata prevista l'attivazione di una procedura che sostanzialmente possa giungere alla formazione di una sorta di modello di sistema di contabilità affidandone l'incarico sia all'assessore per la sanità, in primo luogo, che, in seconda istanza, all'assessore per il bilancio e le finanze.

Vero è che le Aziende sanitarie non sono ancora pronte ad accogliere la nuova regolamentazione, ma vero è anche che in qualche modo l'onere si è un po' spostato poiché la finanziaria ha stabilito che a farsene carico doveva essere l'amministrazione regionale.

La verità è che non è pronta l'amministrazione regionale e non è stata data puntuale applicazione a quanto prevedeva la legge.

Ricordo che erano state attivate quanto meno le procedure iniziali; non so poi cosa sia successo; tuttavia, onorevole assessore, se manteniamo il comma 2, quello che prevede ancora una volta che sia l'assessore regionale per la sanità di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze a dover emanare le direttive necessarie ed essendo già la seconda proroga, un ulteriore rinvio non si giustificerebbe più. E non per dare la colpa alla sanità, ma credo che in questa vicenda finora le difficoltà maggiori si siano riscontrate proprio nella sanità.

Chiedo scusa per non avere letto con attenzione quest'emendamento, ma forse si sarebbe potuto introdurre qui per legge (questo si potrebbe fare ancora in via amministrativa) un vero e proprio gruppo di lavoro misto piuttosto che affidare il concerto all'assessore per la sanità. L'importante è però che, se questa previsione viene ribadita, la si faccia; altrimenti rischiamo di arrivare al 1° gennaio 2002 con la necessità, ancora una volta, di una proroga che, tra l'altro, non so quanto potrà essere giustificata anche in termini di adempimenti. Ricordo, infatti, che per quanto riguarda la sanità il nostro Statuto stabilisce che la Sicilia ha potestà concorrente e non esclusiva.

Credo che siamo già fuori dal quadro normativo nazionale, quindi sollecito l'introduzione effettiva di questo sistema.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. La questione appare abbastanza chiara: la legge nazionale prima e la finanziaria dell'anno scorso poi hanno determinato lo slittamento della nuova normativa in ordine alla gestione ed alla contabilità economico-patrimoniale.

Tuttavia, l'Assessorato della sanità fa presente che non vi è una condizione di assoluta prontezza nel recepire il nuovo sistema a partire dal 2001, per cui il doppio binario serve proprio per consentire un'ultima proroga ed avviare in via sperimentale al contempo il nuovo percorso per l'intero 2001.

D'altronde, se non si facesse così, l'Assessorato della sanità non sarebbe in grado di applicare la nuova normativa perché gli uffici non sono ancora attrezzati.

Circa il gruppo di lavoro, già sta funzionando di fatto un gruppo di raccordo tra l'Assessorato della sanità e il bilancio al fine di avviare l'applicazione di tale normativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 44.2 del Governo.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.3 del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.4 del Governo. Comunico che allo stesso è stato presentato

dagli onorevoli Zago, Battaglia, Pignataro, Villari e Oddo l'emendamento 44.4.1:

«Aggiuntivo all'emendamento 44.4:

Alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "e superiore a lire 400.000 mensili"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"2. Il Decreto assessoriale n. 1112 Gab del 23 gennaio 1999 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ha efficacia nella misura del 50 per cento per l'anno 1997 e del 75 per cento per l'anno 1998.

3. Il canone ERP non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare.

4. Nella determinazione dei conguagli relativi al pagamento delle differenze di canoni di locazione, gli enti gestori possono, su domanda degli interessati, concedere una rateizzazione non superiore a dieci anni applicando gli interessi nella misura del tasso legale».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 44.4, come modificato.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa agli emendamenti 44.23 e 44.24 del Governo.

ZANNA. Nell'emendamento 44.23 non è specificato l'articolo di legge cui si riferisce!

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo l'accantonamento degli emendamenti 44.23 e 44.24.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto. Si passa all'emendamento 44.25 del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, sarebbe necessario un chiarimento del Governo perché la norma si presta a diverse interpretazioni. Io stesso leggendo e rileggendola mi sono accorto che sono possibili interpretazioni diverse. Nell'emendamento 44.25 è previsto che il Fondo di rotazione dell'ESA stipuli convenzioni con istituti bancari o società di servizi per la gestione dei servizi propri di istituto. Ad una prima lettura avevo compreso che si trattasse di una convenzione, una sorta di servizio di cassa; in realtà, credo non sia così perché, se fosse soltanto per i servizi di cassa, non si spiegherebbe la presenza di società di servizi e non si spiegherebbe altresì la dizione «servizi propri di istituto».

Quello che, invece, si vuol ottenere con questa norma penso sia che il Fondo di rotazione dell'ESA sostanzialmente appalti all'esterno quelle che sono proprie dirette funzioni; fondo di rotazione inizialmente previsto appunto per la concessione di prestiti, sostanzialmente di contributi.

Mi è ignoto quale sia l'attività in questo momento svolta dal Fondo di rotazione dell'ESA. So, per averlo letto nella legge finanziaria e nell'allegato bilancio presentato dal Governo, che quest'ultimo tende a sopprimere i fondi di dotazione del fondo di rotazione dell'ESA perché, evidentemente, li giudica ormai superati dal tempo, e considera sostanzialmente inutile l'attività di questo fondo di rotazione che congela, credo, 25 miliardi.

Non comprendo allora perché se, da una parte, il Governo manifesta l'intenzione di non

far funzionare (per motivazioni che potrebbero essere anche condivisibili) il fondo di rotazione dell'ESA togliendo allo stesso le disponibilità finanziarie, dall'altra presenti una norma di questo tipo che sostanzialmente autorizza l'ESA a dare in appalto i servizi connessi allo stesso fondo di rotazione.

Evidentemente sorgono due questioni. La prima, l'incongruenza nella struttura diciamo "di pensiero" e nelle strategie del Governo che dovrebbero pure essere rivolte in un senso o in un altro; la seconda, alla cui soluzione noi non siamo favorevoli, che il fondo di rotazione dell'ESA stipuli autonome convenzioni.

Signor Presidente, a questo riguardo credo si sia in violazione della normativa comunitaria che, per quanto riguarda la gestione di questo tipo di servizi complessivi, non consente la stipula di convenzioni in quanto richiede una procedura di rilevanza pubblica.

Pertanto, il nostro Gruppo è assolutamente contrario a questo emendamento.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, intervengo per dare chiarimenti anche sull'emendamento 44.26. Questi due emendamenti propongono due articoli aggiuntivi di cui è promotore l'Assessorato dell'Agricoltura e delle foreste.

Essi sono stati presentati alla fine della seduta precedente senza un approfondimento specifico. Essendo assente l'assessore del ramo, ne chiedo il momentaneo accantonamento, unitamente agli emendamenti 44.19 e 44.28.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sorgero osservazioni e senza entrare nel merito della proponibilità, sono accantonati gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.19 e 44.28.

Si passa all'emendamento 44.21 degli onorevoli La Grua e Stancanelli. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto, l'emendamento 44.31, degli onorevoli Scalia, Stancanelli e Tricoli è assorbito.

Si passa all'emendamento 17.1 a firma dell'onorevole Alfano, accantonato nella precedente seduta.

ALFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando l'Assemblea approvò il disegno di legge che adesso si intende modificare, commise una dimenticanza che l'emendamento dell'onorevole Speciale mira a correggere. Infatti, anche parte della provincia di Caltanissetta fu interessata dalla tromba d'aria.

L'emendamento in questione mira allora a correggere quei termini ristretti che non consentirono a numerose famiglie di presentare la domanda nei tempi previsti per il risarcimento dei danni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione sollevata dall'onorevole Alfano in effetti sussiste. Si tratterebbe di consentire la presentazione di istanze per quei soggetti che non poterono usufruirne a suo tempo.

Pongo in votazione l'emendamento 17.1. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 44.13, 44.14, 21.1, 44.30, 43.3 e 43.4 sono improponibili.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Virzì, Stancanelli, La Grua e Strano l'emendamento-articolo 44.36:

«All'articolo 32 aggiungere il seguente comma:

“1. bis – È autorizzata altresì la spesa di L. 200 milioni a favore delle associazioni legalmente costituite tra sordomuti operanti in Sicilia per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000”».

Lo dichiaro improponibile.

Si passa all'emendamento 44.35 bis del Governo. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, si riprende l'esame degli articoli e degli emendamenti in precedenza accantonati.

Si passa all'articolo 8. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 8

Impianto faunistico di Parco d'Orléans

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 563 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla continuazione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 2000 e, comunque, non oltre la data di consegna dell'impianto faunistico, da parte dell'Amministrazione regionale, al nuovo gestore.

3. All'onere di lire 563 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

Si passa agli emendamenti 8.1 dell'onorevole Papania e 8.2 degli onorevoli Zanna e Silvestro.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, nella precedente discussione avevo chiesto al Governo di chiarire le ragioni di questo ulteriore finanziamento per il gestore del Parco d'Orléans.

Non so se il Governo abbia ritenuto necessario fare tale approfondimento portando in Aula i richiesti chiarimenti, tuttavia sono disposto a ritirare il mio emendamento se il Governo specifica meglio a cosa è finalizzato il nuovo finanziamento, ma soprattutto se esso è in grado (credo però che l'assessore Nicolosi non lo sia) di prevedere la futura gestione di detto Parco. In atto, si è aperto un contenzioso tra l'attuale gestore e il subentrante sull'assetto futuro del Parco.

Credo che il problema non si risolva approvando questo emendamento in quanto la continuazione della gestione è prorogata fino al 31 dicembre 2000 e quindi non si sa quello che avverrà dopo il 1° gennaio 2001.

In particolare, non si sa cosa succederà agli animali che vivono dentro il Parco d'Orléans.

Sarebbe meglio quindi accantonare nuovamente l'emendamento per fare una ulteriore verifica.

VIRZÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, credo che dovremmo fare la nostra parte approvando la cifra

stanziata nell'emendamento per la soluzione di questo problema.

Il contenzioso sulla gestione del Parco di Villa d'Orléans è vecchio. Non credo che la Regione possa farsi carico di difficoltà insorte ad altri livelli; sostanzialmente, si è fatto un bando, vi è una gara in corso al termine della quale dovrà essere dimostrato che si hanno i requisiti per garantire una gestione in sintonia con la normativa regionale. Comunque vada a finire, dal punto di vista privatistico, la gestione del Parco, credo che la Regione debba fare la propria parte approntando le somme necessarie a garantire la dignità di questo passaggio e la fruizione del Parco da parte dell'utenza.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, il Governo propone la riscrittura dell'articolo perché ritiene che la somma sia necessaria a far proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2000 dando anche la possibilità di saldare i debiti pregressi. Tuttavia, ritiene che nel secondo comma vada mantenuto lo stanziamento di tale somma fino al termine del 31 dicembre 2000, cassando però le parole che vanno da «e» fino a «gestore».

Dunque, il secondo comma nella nuova stesura reciterebbe così: «Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla continuazione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 2000». Al predetto comma farebbe seguito il comma 3.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 8.3:

«Al comma 2 sono soppresse le parole "e comunque non oltre la data di consegna dell'impianto faunistico da parte dell'Amministrazione regionale al nuovo gestore"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PAPANIA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.1.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo:

- dall'onorevole Speciale, Pignataro, Oddo e Battaglia:

emendamento 12.1:

«È aggiunto il seguente articolo:

“Indennità pensionabile

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono abrogati. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 42, primo comma della legge 29 ottobre 1985, n. 41 e dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

2. Nelle more dell'approvazione del riassetto delle carriere previsto dall'articolo 76 della legge 6 aprile 1996, n. 16, richiamato dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto le tabelle di equiparazione tra le qualifiche esistenti nel CFS, in vigore dall'1 settembre 1995, e le corrispondenti del Corpo forestale della Regione.

3. Alla relativa spesa, calcolata per l'anno 2000 in lire 30.000 milioni si fa fronte...”».

– dal Governo:

emendamento 12.1.1:

«All'articolo 12 bis sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1003, del bilancio della Regione per l'anno medesimo”».

L'emendamento 12.1 è improponibile.

Consequentemente l'emendamento 12.1.1 decade.

Onorevoli colleghi, su richiesta del Governo, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19.33,
è ripresa alle ore 19.40)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, per consentire al Governo la definizione di alcuni emendamenti, sospendo ulteriormente la seduta avvertendo che riprenderà alle ore 20.15.

*(La seduta, sospesa alle ore 19.41,
è ripresa alle ore 22.00)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si ritorna all'esame dell'articolo 13.

Si passa all'emendamento 13.2 del Governo.

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.10.1.

GIANNOPOLLO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo

l'emendamento 44.10.R.1, sostitutivo dell'emendamento 44.10.R:

«Articolo...

1. I commi 7 e 9 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono abrogati. Le somme accantonate per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono ripartiti ai Comuni per l'anno 2000, fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni, in rapporto alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1999.

2. È sospesa per l'anno 2000 l'applicazione per i Comuni del comma 8 dell'art. 13 della L.R. 8/2000. Le somme rese disponibili dal presente comma, valutate in lire 48.000 milioni, sono ripartite con i criteri di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 8/2000.

3. Il fondo per garantire ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo (Cap. 18712) è incrementato per l'esercizio finanziario 2000, di lire 35.000 milioni ed è destinato ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti».

4. All'onere di cui al comma 3 si prevede quanto a lire 16.700 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60783, quanto a lire 3.300 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60799 e quanto a lire 15.000 milioni con la riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21262».

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor presidente, poichè l'emendamento del Governo 44.10.R.1 è stato presentato soltanto adesso in Aula, vorremmo capire quali sono i commi 7 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, cui si fa espresso riferimento per capire con quali criteri vengono poi ripartite queste somme ai Comuni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 22.03,
è ripresa alle ore 22.15)

La seduta è ripresa.

Onorevole Tricoli, le sue perplessità sono superate.

Onorevoli colleghi, relativamente all'emendamento in questione, vi prego di prendere nota che c'è stato un errore materiale, come poc' anzi ha fatto osservare l'onorevole Tricoli: anziché riferirsi al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, si intende fare riferimento al comma 3 dallo stesso articolo di legge.

Pongo in votazione l'emendamento 44.10.R.1, di riscrittura dell'emendamento 44.10.R e, di fatto, dell'emendamento 44.10, a firma del Governo.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo l'emendamento 44.34.R.1 e il subemendamento 44.34.R.2.

emendamento 44.34.R.1:

«L'emendamento 44.34 è così sostituito:
"Alla tabella "B" sono apportate le seguenti variazioni:

Lavori Pubblici - Titolo II

Cap. 68597	- 22.000 (Nota B)
Cap. 68355	+ 3.000
Cap. 68356	+ 6.000
Cap. 69901	+ 5.000

Lavoro

Cap. 34109	+ 8.000"».
------------	------------

subemendamento 44.34.R.2:

«Cap. 68356	+ 2.000
Cap. 69901	- 2.000».

Pongo in votazione il subemendamento 44.34.R.2. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 44.34.R.1, come modificato. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro assorbiti gli emendamenti 44.34, 44.34.R, 38.21 e 38.25.

Gli emendamenti 17.2 e 17.2.1 sono superati.

Dichiaro improponibile l'emendamento 44.15.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.40.R:

«Presidenza

Cap. 50421	+ 3.000
------------	---------

Bilancio

Cap. 20211	- 3.000».
------------	-----------

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, si tratta di una nota tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 44.40.R.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.42.R:

«Enti Locali

Cap. 19027 + 1.250

Bilancio

Cap. 21252 - 1.250».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.37.R:

«Ass. Reg. Cooperazione

Titolo I

Cap. 35311 + 500

Cap. 35504 - 2.000

Titolo II

Cap. N.I. + 6.500

Cofinanziamento del Fondo nazionale di cui all'art. 16, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266 (Quota regionale):

Ass. Reg. Lavori Pubblici

Titolo II

Cap. 68597 - 2.000

Ass. Bilancio

Cap. 21657 - 3.000 (Codice 1013)».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.38.R:

«Ass. BB.CC. e P.I.

Cap. 38116 +500

Cap. 21252 - 500».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.39.R.:

«Ass. Turismo

Cap. 48002 + 500

Cap. 21252 - 500».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 14.2 degli onorevoli Briguglio e Stancanelli.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.41.R:

«Articolo aggiuntivo

“Nelle more dell’attuazione della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 sono prorogati per l’anno 2000 i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall’articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall’articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19”».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 17.5 dell'onorevole Capodicasa. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SANZARELLO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.27.1 del Governo.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, il contributo può essere dato soltanto per la Facoltà teologica di Palermo, in quanto l'Istituto San Paolo non ha norma di riferimento. Pertanto, la somma di cui all'emendamento va dimezzata a favore della Facoltà teologica di Palermo.

PIRO. Che senso ha, la Facoltà teologica di Palermo ha già la legge di riferimento; si poteva fare subito dopo!

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Le somme sono attualmente insufficienti.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, dovrebbe formalizzare l'emendamento oppure, se ritiene, si potrà precisare meglio in sede di coordinamento formale.

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Si può correggere in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Lo pongo in votazione con le precisazioni fatte dalla Presidenza e dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 44.27 è assorbito.

Si riprende l'esame dell'articolo 38, in precedenza accantonato.

Dichiaro assorbiti gli emendamenti 38.21 e 38.15.

Si passa all'emendamento 38.13 del Governo.
Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 38.24 del Governo.
Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

SANZARELLO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 44.23 del Governo.

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.24 del Governo.

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 44.25 del Governo.
Onorevole Assessore, su questo emendamento c'è stata una eccezione, o comunque è stata fatta in Aula una valutazione da parte dell'onorevole Piro a proposito del fondo di rotazione dell'ESA. Se dovesse trattarsi di una gestione di somme del Fondo di rotazione, secondo aspetti tecnici e ban-

cari, non ci sarebbero problemi. Se invece dovesse trattarsi di un presupposto per eventuali appalti di servizi, pur legittimi ma che non rientrano nel disegno di legge, nascerebbero, in quel caso, delle questioni.

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Il Governo ne chiede il ritiro per trasferirlo ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.26 del Governo.

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Il Governo ne chiede il ritiro per trasferirlo ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.19 degli onorevoli Giannopolo ed altri.

GIANNOPOLO. Lo ritiro perché sia trasferito ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.28 degli onorevoli Tricoli e Stancanelli.

TRICOLI. Lo ritiro perché sia trasferito ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 586 «Finanziamento del programma residuo di metanizzazione», degli onorevoli Basile Giuseppe, Cipriani, Scalia, Spagna, Piro, Tricoli, Cimino, Castiglione, Giannopolo, Vircari e Barone.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

in data 19 luglio 2000, in una riunione con i sindaci tenutasi a Palazzo d'Orléans, il Governo regionale si è impegnato a inserire la metanizza-

zione dei 172 Comuni siciliani, rimasti fuori dai precedenti finanziamenti, nel programma regionale di uso dei fondi strutturali europei di Agenda 2000, garantendo l'integrazione del costo complessivo di 1000 miliardi con i fondi derivanti dal finanziamento già attivato con il POP 1994/99;

visto che:

nel settembre 1999 era stata pubblicata la graduatoria di tali nuovi progetti e che i fondi ottenuti attraverso la rimodulazione dei fondi POP 1994/99 hanno consentito di finanziare solamente quelli di 60 Comuni, e che il Governo regionale si è, tuttavia, impegnato a finanziare tutti i progetti in graduatoria con la prima annualità del POR 2000/2006 (per circa 600 miliardi);

tenuto conto che:

in mancanza di tale intervento, i Comuni, come già successo in parecchi casi, ricorrerebbero all'articolo 42 ter che consente di procedere nei lavori di metanizzazione dandoli in affidamento ai privati, con una metodologia che si è dimostrata permeabile ad infiltrazioni e pressioni mafiose;

osservato che:

una rete di metanizzazione diffusa e capillare in Sicilia è un importante e decisivo passo che, oltre ad offrire un importante servizio ai cittadini, contribuisce notevolmente a rendere più competitivo il nostro tessuto produttivo, ma questo rilevante motivo sociale non può diventare la copertura per interventi illegittimi e corruttivi della vita economica dei nostri Comuni,

impegna il Governo della Regione

a trovare la soluzione più rapida ed efficace per rendere immediatamente disponibili le somme previste dal POR 2000/2006 per finanziare i progetti della restante parte della graduatoria». (586)

numero 587 «Interventi presso il Governo nazionale per la tutela di una famiglia di emigranti siciliani», degli onorevoli Stancanelli, Brigu-

glio, Catanoso, La Grua, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, Tricoli e Virzì.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

una famiglia di emigranti siciliani, composta da padre, madre e quattro figli, di età compresa tra i nove mesi ed i 14 anni, è stata espulsa dalla Germania;

tale espulsione è avvenuta con una procedura degna dei peggiori criminali: prelevati alle 5 di mattina nella loro abitazione, sono stati meticolosamente perquisiti, bambini compresi, e caricati sul primo aereo in partenza per l'Italia;

il motivo di tale espulsione da parte delle autorità di Polizia tedesche va ricercato nella paura che la famiglia, rimasta senza sostentamento in quanto il capofamiglia aveva perso il proprio lavoro a causa di un infortunio, avrebbe potuto richiedere il sussidio di indigenza riservato, oltre che ai tedeschi, anche agli emigranti ed extracomunitari che arrivano in Germania;

considerato che:

sia il Governo nazionale che i funzionari consolari nulla hanno fatto per protestare presso le autorità tedesche per un simile comportamento che viola apertamente le più elementari norme dei diritti dell'uomo, oltre a rifocillare i rigurgiti di xenofobia che ultimamente hanno visto protagonisti i *Länder* tedeschi;

una sola organizzazione, la Fondazione «L'Altra Sicilia», si è attivata per denunciare questo caso, mentre le pseudo-organizzazioni umanitarie di casa nostra, sempre in prima fila per proteggere e difendere i popoli del mondo, lontani da noi anni luce sia come civiltà che come distanza chilometrica, sottomessi «dagli oppressori capitalisti», non si sono degnate neanche di redigere un semplicissimo comunicato stampa di protesta:

tenuto conto che:

ancor oggi definirsi "siciliani" per i nostri emigranti può volere significare essere etichettati come emigranti di serie B, meritevoli solo di essere additati, in caso di bisogno, come scrocconi e truffaldini;

le autorità tedesche, evidentemente autorizzate dal vergognoso silenzio di Roma, hanno deciso di applicare il pugno di ferro solo con una particolare categoria di emigranti, proprio quelli che, con il loro sudore, il loro dolore e, molto spesso, con la loro vita, hanno permesso alla Germania di diventare una superpotenza mondiale dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale;

visto che:

la Sicilia spende decine di miliardi per costruire e gestire centri di accoglienza per extracomunitari;

alcuni sindaci siciliani ritengono più consono al loro spirito internazionale, elargire cittadinanza a criminali di mezzo mondo, dimenticando che forse sarebbe più logico, oltre che dignitoso, spendere qualche parola in più nel difendere i propri fratelli sparsi nel mondo,

impegna il Governo della Regione

ad intraprendere tutte le iniziative possibili presso il Governo nazionale per tutelare i diritti sacrosanti di questa famiglia siciliana;

a manifestare le più vibranti proteste nei confronti, sia di quelle autorità tedesche che hanno autorizzato un simile comportamento e sia nei confronti delle autorità consolari italiane in Germania che, con il loro silenzio, hanno permesso tutto questo;

a stringersi attorno a questa sfortunata famiglia, trovando loro una degna sistemazione nella nostra terra ed un lavoro al capofamiglia, che gli permetta di continuare a vivere con quella dignità che, fuori dalla Sicilia, è stata calpestata». (587)

numero 601 «Interventi per lo sblocco del finanziamento riguardante il programma integrato San Cristoforo», degli onorevoli Villari,

Pignataro, Barbagallo Salvino, Fleres, Lo Certo ed altri.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

visto lo stanziamento di lire 31 miliardi, prelevati dai fondi ex Gescal, effettuato dall'assessorato regionale ai lavori pubblici con delibera pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 22 settembre 2000;

tenuto conto dell'accordo di programma che ha definito la variante del piano regolatore in vigore a Catania ed appurato che il comune stesso ha approvato la variante nel 1999;

accertato che la Regione siciliana, attraverso i suoi organi competenti non ha istruito tutti gli atti necessari alla definitiva certificazione della variante necessaria per l'attuazione del programma integrato San Cristoforo,

impegna il Presidente della Regione

e nello specifico l'Assessore per il territorio e l'ambiente a verificare tutti gli atti e ad attivarsi conseguentemente affinché:

a) si renda operativa la variante al piano regolatore generale di Catania, già approvata dal consiglio comunale, per la fruizione del finanziamento riguardante il programma integrato San Cristoforo;

b) si permetta lo sblocco del finanziamento sempre più necessario per la riqualificazione e il risanamento della importante municipalità di Catania». (601)

numero 602 «Ritiro della decisione di ridurre le somme relative al fondo di rotazione E.S.A.», degli onorevoli Basile Giuseppe, La Corte, Guarnera, Morinello, Monaco, Piro, Speziale, Barbagallo Giovanni, Vella e Forgione.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nei giorni scorsi ha inviato all'ESA una lettera nella quale invita l'Ente ad "astenersi fin da adesso dall'assumere impegni a valere sui fondi di rotazione" in attesa dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001 che prevede una riduzione di 35 miliardi del fondo;

la decisione contraddice clamorosamente gli impegni assunti dal Governo nei confronti dei produttori agricoli nella recente manifestazione della categoria svoltasi a Palermo;

considerato che:

il fondo di rotazione dell'ESA, istituito con la legge regionale n. 21/59, consente l'erogazione di prestiti agevolati nel settore agricolo che, mai come in questo momento, ha bisogno di sostegno soprattutto in relazione a nuovi investimenti;

la mancata erogazione di tali somme al mondo dell'agricoltura siciliana penalizza fortemente le aziende agricole, i coltivatori diretti singoli o associati già in piena emergenza a causa della persistente crisi del settore,

impegna il Governo della Regione

a ritirare la decisione già assunta di ridurre le somme relative al fondo di rotazione ESA e a convocare al più presto il tavolo agricolo per la soluzione della vertenza». (602)

numero 604 «Riapertura delle sedi ENEL di Palagonia e Mascalucia in provincia di Catania», dell'onorevole Fleres.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che la chiusura degli sportelli commerciali dell'ENEL, nei comuni di Palagonia e di Mascalucia, ha creato notevoli disservizi;

considerato che, oltre al costo sociale registrato a causa di tali provvedimenti di chiusura, deve aggiungersi anche il conseguente problema della disoccupazione;

ritenuto pertanto che, il perdurare di tale situazione non possa ulteriormente essere tollerato,

impegna il Governo della Regione

ad attivarsi affinché vengano riaperte le sedi ENEL di Palagonia e Mascalucia, al fine di tutelare gli interessi dei cittadini ed il loro diritto di disporre di servizi efficienti sul territorio». (604)

numero 607 «Interventi per adeguare alla media nazionale il contributo pubblico in favore delle scuole private operanti in Sicilia», dell'onorevole Fleres.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

la Regione siciliana eroga alle scuole private elementari operanti nell'Isola un contributo previsto per il 2000 in lire 13 milioni per classe, a fronte dei 18 del 1997/1998 e degli oltre 37 milioni per le altre regioni italiane;

una tale differenza contribuisce ad aggravare la situazione delle scuole private, ma soprattutto a far venire meno il diritto ad una reale libertà di scelta scolastica;

la riduzione dell'esiguo contributo anche rispetto agli anni precedenti rischia di provocare una forte contrazione occupazionale e comunque provoca un'evidente disparità di trattamento,

impegna il Governo della Regione

a verificare la possibilità di adeguare il contributo pubblico alle scuole private dell'Isola a quello in atto erogato in altre regioni d'Italia, nonché a rendere concreto il diritto alla libera scelta scolastica per gli studenti siciliani». (607)

numero 608 «Ulteriore utilizzazione del personale ex Italter ed ex Sirap», degli onorevoli Virzì, Sudano, Barone, Stancanelli, Aulicino, Catania, Mele, Fleres, Croce, Alfano, Cintola, Piro, Papania, Ortisi, Catanoso, Trimarchi, Scali, Petrotta ed altri.

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessò che:

il decreto-legge 30 gennaio 1998 convertito con modificazioni con legge 31 marzo 1998, n. 61 («Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»), prevede, altresì, ulteriori interventi riguardanti la ricostruzione delle zone della Sicilia orientale interessate dagli eventi sismici del 16 dicembre 1990;

il comma 3 dell'articolo 23 quater della legge sopracitata, per le finalità previste dallo stesso comma e riguardanti la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni, dà facoltà alla Regione siciliana, agli enti locali e alle amministrazioni pubbliche interessate di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14 della stessa legge e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

in particolare, il comma 14 della legge 31 marzo 1998, n. 61, prevede che «per le attività previste dalla presente legge le regioni, gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo, a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge (...), e che per le finalità di cui sopra è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni»;

ricordando che nelle dichiarazioni programmatiche del precedente governo presieduto dall'onorevole Drago veniva evidenziato, tra l'altro, come problema da affrontare e risolvere la riallocazione del personale ex Italter ed ex Sirap in quanto fascia di lavoratori ultraquarantenni in possesso di competenze professionali appetibili;

preso atto che, successivamente all'ordine del giorno n. 176 del 27 aprile 1998, a firma dell'onorevole Virzì ed altri, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 168 con il pa-

rere favorevole del Governo presieduto allora dal Presidente pro-tempore, onorevole Drago, è stato riassunto in data 1° settembre 1998 il personale ex Italter ed ex Sirap per le finalità previste dal comma 3, dell'articolo 23 quater della legge n. 61/1998;

tenuto conto che attualmente la quasi totalità di detto personale è in servizio presso l'Ufficio regionale di Protezione civile della Presidenza della Regione e presso l'unità di protezione civile dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali;

preso atto che:

con nota del 27 settembre 2000, prot. 8424, il responsabile dell'Ufficio regionale di protezione civile ha evidenziato che il «personale ex Italter ed ex Sirap ha confermato le riconosciute capacità professionali derivanti dalle precedenti esperienze maturate nelle società pubbliche di provenienza e nella stessa amministrazione regionale, con particolare riferimento ai compiti discendenti dalla legge n. 433 del 1991 ed aventi peculiari caratteristiche di protezione civile»;

con nota del 22 settembre 2000, prot. n. 5011 a firma del Direttore regionale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che auspica l'ulteriore utilizzo del personale per un ulteriore e congruo periodo di tempo al fine di garantire la nuova ed innovativa prosecuzione delle attività di protezione civile nel campo dei beni culturali;

tenuto conto che:

l'Amministrazione regionale ha organizzato per detto personale un'ulteriore attività di formazione specialistica nel campo della protezione civile;

che con il decreto legislativo n. 112 del 1998 (decreto Bassanini), già recepito dalla Regione siciliana con legge n. 14 del 1998, all'articolo 108 vengono attribuite alle regioni le funzioni relative alla previsione e prevenzione dai rischi, alla predisposizione dei piani di emergenza, all'attuazione di interventi urgenti determinati da eventi

calamitosi, alla gestione degli aspetti relativi alla post-emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, nonché ad ulteriori e numerosi altri compiti che impegneranno l'amministrazione regionale ad un'attività continua e specialistica;

considerato che:

le attività per le quali è stato assunto il personale ex Italter-Sirap non sono affatto esaurite e che, anzi, la Regione siciliana ha la necessità di promuovere il pieno completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia orientale interessate dal sisma del 1990, nonché l'avvio delle opere di prevenzione antisismica, attività quest'ultima recentemente finanziata con un ulteriore provvedimento del governo nazionale che stanziava circa 1000 miliardi, con i fondi derivanti dalla legge n. 433 del 1991 e dalla legge n. 228 del 1997, per interventi destinati ai privati (230 miliardi), per miglioramenti degli edifici pubblici non danneggiati dal sisma (364 miliardi) e per il potenziamento delle strutture e servizi di protezione civile (409 miliardi);

per le attività sopra descritte, la Regione siciliana sarà impegnata per un ulteriore e non determinabile periodo di tempo;

pertanto, per le comprovate necessità ai fini dello svolgimento dei compiti dell'Amministrazione regionale e per l'esercizio delle funzioni previste, rimane l'obiettivo esigenza dell'ulteriore utilizzo del personale ex Italter ed ex Sirap che fino ad ora ha garantito con efficienza e professionalità le attività affidategli;

tenuto conto che il contratto di impiego a tale personale andrà a scadere nei prossimi mesi andandosi a determinare, qualora lo stesso non si rinnovasse, una interruzione di servizio, che, oltre a vanificare il lavoro sin qui svolto, comporterebbe radicali e definitive difficoltà a carico della funzionalità complessiva degli uffici, così come specificato dal responsabile dell'ufficio regionale di protezione civile con nota del settembre 2000, prot. n. 8424;

pertanto è nell'interesse dell'amministrazione

regionale poter continuare ad avvalersi del personale ex Italter ed ex Sirap;

preso atto che:

con nota del 10 ottobre 2000, prot. 297/Gab., l'Assessore alla presidenza delegato alla protezione civile, onorevole Drago, ha ribadito al Dipartimento della protezione civile nazionale, l'esigenza di modificare il comma 3, dell'articolo 23 quater della legge n. 61 del 1998 al fine di prevedere la possibilità di rinnovare per un ulteriore triennio anche i contratti in questione;

nella stessa nota l'Assessore ha inoltre sottolineato la necessità di assicurare la copertura finanziaria elevando l'impegno di spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione siciliana con legge n. 433 del 1991 e di assegnare a tale personale anche i compiti previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

impegna il Governo della Regione

a volere continuare ad avvalersi, nell'interesse dell'amministrazione regionale, del personale ex Italter ed ex Sirap al fine di portare a compimento tutti gli adempimenti connessi al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 433 del 1991;

ad affrontare le nuove attività previste dal conferimento di funzioni dello Stato alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che trasferisce numerosi compiti di protezione civile;

ad utilizzare le risorse finanziarie ancora disponibili derivanti dall'utilizzo dei fondi assegnati alla regione siciliana dalla legge n. 433 del 1991, per una proroga contrattuale, per un ulteriore triennio per il personale ex Italter ed ex Sirap». (608)

Si passa all'ordine del giorno numero 586. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'ordine del giorno numero 601. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'ordine del giorno numero 602. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Contrario.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno numero 602 venga trasferito ad altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Si passa all'ordine del giorno numero 604. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'ordine del giorno numero 607. Lo pongo in votazione.

ZANNA. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, la materia non è di im-

mediato approccio. In termini generali, che il «pubblico» contribuisca per la parte delle attività delle scuole private alla stessa maniera è una proposta accettabile.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno numero 608.

ZANNA. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno numero 608.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'ordine del giorno numero 587. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

NICOLOSI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, preciso che gli emendamenti 44.41.R. e 14.2, presentati in modo incompleto per quel che riguarda la copertura finanziaria, saranno definiti in sede di coordinamento.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'articolo 45. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 45

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

**Richiesta di prelievo
del disegno di legge nn. 1100 - 1171
I stralcio/A
e sull'ordine dei lavori**

FLERES. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto, sarebbe arrivato il momento di discutere il disegno di legge per l'attuazione del POR. Data l'ora tarda, desidero proporre all'Aula il prelievo di tre disegni di legge di pochi articoli: mi riferisco a quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 del punto II dell'ordine del giorno; chiedo altresì il rinvio a domani della discussione del disegno di legge posto al numero 2, magari in un'unica seduta che potrebbe tenersi domani. Tra l'altro, l'Assessore alla Presidenza non è presente e quindi forse è più opportuno procedere in tal senso.

Inoltre, signor Presidente, poichè il Governo mi fa sapere di avere urgenza di impegnare le somme relative alla imprenditoria femminile derivanti da una norma statale, è necessario che la III Commissione si riunisca per procedere alla presa d'atto del relativo disegno di legge già approvato, peraltro, in Commissione Bilancio. Pertanto, vorrei chiederle la necessaria autorizzazione alla convocazione di domani mattina alle ore 11.00.

PRESIDENTE. La III Commissione è autorizzata a riunirsi purché non in orari concomitanti con le sedute d'Aula.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potremmo aderire alla proposta dell'onorevole Fleres, ma con un'integrazione: che domani mattina si riprendano i lavori d'Aula non dalla discussione del POR, ma dalla proposta di incardinamento del disegno legge n. 1078-II stralcio/A «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità», il quale è l'unico, tra i disegni di legge che seguono il POR, a non essere ancora incardinato. E siccome, come lei saprà, si è stabilito che in questa fase di riapertura dell'Aula si sarebbe approvato questo II stralcio del disegno di legge numero 1078, visto che comunque dovremo far passare le 24 ore, noi saremmo per iniziare domani mattina con l'incardinamento del disegno di legge sopracitato per poi rinviarne la trattazione a mercoledì.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sulla proposta dell'onorevole Zanna?

LEANZA, *presidente della Regione*. Signor Presidente, credo che in Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari si fosse individuato un percorso per cui tra oggi, domani e dopodomani si sarebbe dovuto esaminare e concludere il disegno di legge sul sistema degli incentivi relativamente al POR e, successivamente, l'esame del disegno di legge n. 265 - II stralcio.

Se l'incardinamento serve a seguire quest'ordine, il Governo è d'accordo; se serve invece a sovvertirlo, non è d'accordo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Presidente.

Pertanto, onorevoli colleghi, per motivi tecnici s'incardina il disegno di legge n. 1078-II stralcio/A che comunque sarà trattato dopo il disegno di legge del POR.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere il prelievo del disegno di legge nn. 599 - 286 - 290 - 641/A «Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Menda in località Timpone dell'Oro», posto al numero 6 del II punto dell'ordine del giorno.

Si tratta di un disegno di legge di soli due articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le richieste di prelievo degli onorevoli Fleres, Zanna, Leanza e Costa.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvate)

Seguito della discussione del disegno di legge «Proroga cambiali agrarie» (1100 - 1171 - I stralcio/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che è stato chiesto ed approvato dall'Aula il prelievo del disegno di legge numeri 1100-1171-I stralcio/A «Proroga cambiali agrarie», posto al numero 3 del II punto dell'ordine del giorno, si procede con il seguito della discussione dello stesso.

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, segretario:

«Articolo 1

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo già scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2000, nonché limitatamente alle aziende ad indirizzo agrumicolo quelle in scadenza entro il 31 maggio 2001, purché contratte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Sanzarello:

emendamento 1.1:

«Dopo la parola "di carattere agricolo" aggiungere la parola "ivi compresi i ratei relativi e prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali". Dopo le parole "31 dicembre 2000" aggiungere le parole "ancorché già prorogate"».

- dall'onorevole Fleres:

emendamento 1.4:

«Sostituire alle parole "31 dicembre 2000" le parole "30 giugno 2001"; sopprimere di conseguenza le parole "nonché, limitatamente alle aziende ad indirizzo agrumicolo, quelle in scadenza entro il 31 maggio 2001"».

- dagli onorevoli Croce, Vella, Pignataro e Calanna:

emendamento 1.2.:

«Aggiungere il seguente comma: "L'adeguamento degli importi della rendita erogata ai beneficiari dell'articolo 12 della legge regionale n. 36 del 1991 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 1994 ed articolo 43 della legge regionale n. 30 del 1997 decorre annualmente a far data dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello assunto per la determinazione dell'importo dell'indennità stessa"».

Si passa all'emendamento 1.1.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.4.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.2 degli onorevoli Croce, Vella, Pignataro e Calanna.

ODDO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 1.2.

COSTA. Anch'io.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Croce l'emendamento-articolo 1.3:

«Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a trasferire alla provincia regionale di Agrigento la somma di lire 2.000 milioni per la formulazione ed attuazione di un piano organico per la promozione e diffusione dell'uva da tavola di Canicatti.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte attingendo dal capitolo 21257 fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - codice 1007 - dello Stato di previsione della spesa per il triennio 2000-2002 - Titolo I spese correnti».

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, se dovessimo approvare l'emendamento-articolo 1.3 in questo disegno di legge, saremmo costretti a notificare la legge all'Unione europea come regime di aiuti. Allora, è opportuno che l'emendamento venga spostato al successivo disegno di legge, quello che prevede il risarcimento di danni, e che esamineremo a seguire.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti-articoli:

- dall'onorevole Alfano:

emendamento 1.6:

«Articolo...

*Estensione dei benefici
ex art. 12 l.r. n. 36/91*

1. I benefici di cui all'art. 12 legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi altresì al personale delle cooperative agricole che sia

stato in servizio alla data del 30 marzo 1989 e successivamente licenziato, che sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e che alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata».

- dal Governo:

emendamento 1.8:

«Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1996 n. 16 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001»;

emendamento 1.7:

«Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in tema di legittimazione di terre comunali di uso civico e nuove norme in materia di liquidazione degli usi civici su terre private

1. All'articolo 26 comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "in questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. La legittimazione può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;

b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultradecennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.

La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici».

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione e diarie artigianali o industriali, non

possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazioni da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana, la liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6 lettere a) e b) dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.

5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti miglione di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a) o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultradecennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge procederanno a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5».

- dagli onorevoli Briguglio, Stancanelli, Tricoli e La Grua:

emendamento 1.5:

«Articolo...

1. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente, l'Assessore regionale

per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere all'Associazione AS.PR.O. SUD (Associazione Produttori Ortofrutticoli Sud) con sede in Messina la somma complessiva di lire 484.832.353, a saldo dei contributi di avviamento relativi agli anni 1995 e 1996 (Regolamento CEE 1035/1972), già riconosciuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle politiche agricole.

2. Per le finalità del presente articolo si autorizza per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 484.832.353.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte per l'esercizio finanziario 2000...».

Si passa all'emendamento 1.6.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.8.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, questo emendamento è necessario altrimenti l'ESA non riuscirà a pagare gli operai cinquantunisti, i cosiddetti «trattoristi». È un accorgimento tecnico richiestoci dal Presidente dell'ESA perché altrimenti non sarà in condizione di poterli pagare.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.7. del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro improponibile l'emendamento 1.5 in quanto privo di copertura finanziaria.

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 2

1. È abrogato l'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 606 «Interventi per assicurare il risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori nei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio e Cianciana, costituiti in Consorzio Gorgo-Verdura-Magazzolo, a causa della mancata erogazione idrica da parte del competente Consorzio di bonifica dovuta alla siccità», degli

onorevoli Fleres, Manzullo, Zago, Vella, La Grua e Cimino:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessò che nella primavera del 2000, a causa di una forte siccità, il competente Consorzio di bonifica non ha provveduto ad erogare la necessaria quantità di acqua per l'irrigazione dei terreni coltivati ricompresi nei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio e Cianciana già costituiti in Consorzio Gorgo-Verdura-Magazzolo;

considerato che la decisione di destinare una parte dell'acqua, per gli usi civili, piuttosto che per quelli agricoli, è stata assunta a livello istituzionale al fine di fare fronte alla crescente crisi idrica dovuta alla siccità;

ritenuto che:

la ridotta erogazione di acqua ha provocato notevoli danni alle produzioni configurabili come evento eccezionale, al cui ristoro è possibile attivare le relative disposizioni di legge miranti a risarcire i citati danni;

il Governo della Regione ed in particolare l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può intraprendere tutte le iniziative necessarie al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, dei danni conseguenti e del loro risarcimento,

impegna il Governo della Regione ed in particolare

l'Assessore per l'agricoltura e le foreste

ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari al riconoscimento dei danni all'agricoltura dovuti all'evento eccezionale di cui in premessa, che ha danneggiato le coltivazioni realizzate nei comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cianciana, già costituiti in Consorzio Gorgo-Verdura-Magazzolo». (606)

numero 609 «Istituzione di una Commissione di indagine in materia di risanamento zootecnico», degli onorevoli Battaglia, Leontini, la Grua, Zago, Zanna, Monaco:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessò che:

la legge regionale n. 12 del 1989 "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse, e contributi alle associazioni di categoria" e le successive leggi regionali n. 28 del 1995 "Norme per la zootecnia", n. 40 del 1997 contenente variazioni di bilancio e n. 22 del 1999 "Interventi urgenti per il settore agricolo" hanno disposto interventi di sostegno ai piani di risanamento zootecnico;

rilevato che:

dopo undici anni, a fronte di tali interventi legislativi che hanno reso disponibili risorse per una cifra complessiva superiore a 100 miliardi di lire, i piani di risanamento zootecnico non hanno trovato né completa, né uniforme esecuzione nel territorio siciliano;

notizie allarmanti provenienti da fonti attendibili dimostrerebbero uno stato di inspiegabile difformità tra province nelle quali l'opera di risanamento zootecnico è stata quasi del tutto completata ed altre nelle quali, invece, ha conseguito scarsi risultati;

all'assoluta difformità nel livello di attuazione dei piani tra le varie province non sembrerebbe corrispondere alcun conseguente riscontro in termini di erogazione dei finanziamenti;

il rapporto tra numero di capi esistenti, numero di capi abbattuti e somme erogate delinea un quadro poco limpido nel quale accanto a situazioni in cui i finanziamenti concessi hanno effettivamente prodotto il risanamento nella misura prevista, ce ne sono altre nelle quali a fronte dell'erogazione di somme superiori si deve registrare un'esecuzione dei piani in misura parziale;

questo quadro conterrebbe elementi inquietanti sia sotto il profilo del permanere di una situazione di grave insicurezza del patrimonio

zootecnico, sia sotto quello dell'utilizzazione delle somme stanziare dal legislatore;

solo per citare un esempio, in una provincia come quella di Ragusa risiede un terzo dell'intero patrimonio zootecnico siciliano, il risanamento è stato quasi del tutto completato, mentre in province in cui esiste un numero di capi in assoluto inferiore e dove il risanamento è in gran parte ancora da attuare i produttori avrebbero ricevuto finanziamenti più elevati;

a tale paradossale difformità devono aggiungersi vicende emblematiche come le intimidazioni registrate a Ragusa ai danni di veterinari vittime di gravi atti criminosi per la loro correttezza e serietà dimostrate nelle certificazioni relative all'opera di risanamento zootecnico;

in altre province, invece, la magistratura ha avviato procedimenti penali nei confronti di veterinari compiacenti;

l'onorevole Assessore regionale per la sanità ha pubblicamente riconosciuto l'esistenza di situazioni totalmente diverse tra le varie province riguardo al grado di esecuzione dei piani di risanamento;

l'istituzione dell'anagrafe zootecnica prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1995 non ha trovato ancora piena attuazione;

considerato che:

si pone la necessità inderogabile di garantire l'integrale risanamento del patrimonio zootecnico siciliano sia per la sicurezza dei consumatori che per la tutela economica delle aziende;

l'obiettivo potrà essere effettivamente conseguito solo eliminando le gravi distorsioni determinatesi nell'esecuzione dei piani di risanamento e rimuovendo i fattori che le hanno consentite;

pertanto, da una parte, occorre apprestare gli ulteriori finanziamenti per completare definitivamente in tutte le province il risanamento; dall'altra, è preliminarmente necessaria ed urgente

una scrupolosa opera di chiarezza su tutto quanto avvenuto in questi undici anni di attuazione degli interventi previsti dal legislatore in merito soprattutto al rapporto tra capi effettivamente abbattuti e indennizzi erogati,

impegna l'onorevole Presidente dell'ARS

ad istituire, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno dell'ARS, una Commissione d'indagine per l'accertamento di tutto quanto attiene all'esecuzione nel territorio siciliano dei piani di risanamento zootecnico di cui alle leggi citate in premessa, fissando in tre mesi dal momento della costituzione il termine entro il quale essa dovrà riferire all'Assemblea». (609)

Si passa all'ordine del giorno numero 606. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'ordine del giorno numero 609. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LO CERTO, *segretario*:

«Articolo 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per una breve riunione informale con i Presidenti dei Gruppi parlamentari e con il Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 23.00, è ripresa alle ore 23.20)

La seduta è ripresa.

Preciso che la mozione numero 484 «Riapertura delle sedi Enel di Palagonia e Mascalcucia (CT)», a firma degli onorevoli Fleres ed altri, è da intendersi superata dall'approvazione dell'ordine del giorno n. 604, concernente analogo argomento.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 5 dicembre 2000, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità». (1078-II stralcio/A)

2) «Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Marsala in località Timpone dell'Oro». (599-286-290-641/A)

3) «Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive». (272/A)

4) «Interventi per impianti di tonnare, indennità pregresse per fermo e limitazioni delle atti-

vità di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi». (1081/A) (seguito)

5) «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito sciopero autotrasportatori». (1100 - 1171 - II stralcio/A) (seguito)

6) «Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese». (437 - 439 - 389 - 22 - 33 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 103 - 110 - 68 - 1121 - 1124 - 1125/A) (seguito)

7) «Istituzione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali». (1045 - 448 - 594 - 744 - 959 - 1021 - 1040/A) (seguito)

8) «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»» (1075 - 775 - 832 - 1038 - 1054 - 1055 - 1087 - 1097 - 1131/A).

III - Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Norme sull'ordinamento degli enti locali». (1078 - 459 - 487 - 549 - 666 - 783 - 811 - 823 - 858 - 905 - 911 - 1102 - I stralcio/A)

2) «Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000 e variazioni di bilancio». (1112 - III stralcio/A)

3) «Proroga cambiali agrarie». (1100 - 1171 - I stralcio/A)

La seduta è tolta alle ore 23.25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Filippo Tornambé